

12 gennaio 2011

La Corte di Cassazione e l'utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due casi emblematici di «eccesso» di... interpretazione costituzionalmente conforme)

di Alessandro Oddi

1. È notorio che, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale, allorquando la medesima disposizione di legge si presti ad una pluralità di interpretazioni diverse, costituisce preciso dovere del giudice, chiamato a farne applicazione, prediligere l'opzione ermeneutica che appaia maggiormente conforme a Costituzione, evitando così di sollevare una questione di legittimità^[1] (finanche nel caso in cui quella opzione non sia allineata al «diritto vivente»^[2]). Per dirla con le parole della stessa Corte, «l'illegittimità costituzionale di una disposizione non consegue alla possibilità di darne un'interpretazione contrastante con precetti della Costituzione, quanto all'impossibilità di adottarne una ad essi conforme»^[3]; ed anzi, «la mancata verifica preliminare da parte del giudice rimettente, nell'esercizio dei poteri ermeneutici riconosciutigli dalla legge, della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata»^[4]. In buona sostanza, ciò che viene richiesto al giudice è un particolare «sforzo interpretativo» (più o meno intenso^[5]) che – pur senza travalicare i confini del dato testuale^[6] – consenta di ricavare dalla disposizione legislativa di volta in volta considerata un significato normativo che non si ponga in contrasto con le previsioni della Carta.

È parimenti noto, tuttavia, come tale orientamento giurisprudenziale abbia attirato le critiche della dottrina, per il fatto che esso finisce inevitabilmente col sottrarre alla cognizione della Corte buona parte delle controversie sulla legittimità delle leggi, in tal modo alterando nei suoi tratti essenziali la fisionomia tipica del sindacato di costituzionalità «accentrato»^[7]. Il rischio – paventato da molti – è che il singolo giudice, nel-l'in-ten-to di addivenire ad una interpretazione *costituzionalmente conforme* (o – come pure suol dirsi – *costituzionalmente orientata*) della legge, ne riscriva – in tutto o in parte – il testo: e cioè, alla perfine, la disapplichi. Il che è esattamente quanto accade, di regola, nei sistemi giuridici dove opera un controllo di costituzionalità di tipo «diffuso»^[8].

2. Che si tratti di un rischio per nulla ipotetico, ma reale e concreto, è comprovato, in maniera emblematica, da alcune recenti pronunce della Corte di cassazione: pronunce il cui *fil rouge* è costituito da una originale, marcata valorizzazione – in funzione ermeneutica – del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo[9].

La sentenza che meglio esprime la filosofia sottesa a questa nuova linea giurisprudenziale della Suprema Corte è la n. 4636 del 2007, emessa dalle Sezioni unite civili. Quella che vi si legge suona quasi come una dichiarazione programmatica: «La Corte ritiene che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale»[10].

Fin qui – si potrebbe dire – nulla di eclatante: non v'è alcun dubbio che, sebbene si rivolga testualmente al solo legislatore, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo – riguardato nella sua duplice dimensione *interna* ed *esterna*[11] – si presti ad assumere (non diversamente da qualunque altro principio costituzionale[12]) autonomo rilievo ai fini della *verfassungskonforme Auslegung*. È la stessa Corte costituzionale, del resto, ad insegnare che «il valore deontico del principio del giusto processo si esprime» anche «sul piano interpretativo»[13].

Il vero problema sorge, però, non appena dalla teoria si passa alla pratica.

È accaduto, infatti, che l'utilizzo in chiave ermeneutica di quel principio abbia indotto la Cassazione a travalicare ampiamente i confini della *littera legis*, al punto da riformulare «di suo pugno» il disposto normativo sospettato d'in-costi-tu-zionalità. Con esiti, talvolta, che non pare azzardato definire aberranti.

3. Ci si riferisce, in primo luogo, alla sentenza delle Sezioni unite civili n. 24883 del 2008, avente per oggetto l'art. 37 c.p.c., il quale stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario «è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo».

Nella prospettiva della Suprema Corte, tale disposizione «appare *ictu oculi* in contrasto con il generale principio di economia processuale»: di qui, la necessità di una sua (ri)lettura «in senso restrittivo e residuale», il cui «asse portante» (sono sempre parole della sentenza) è per l'appunto costituito dal principio della ragionevole durata del processo[14].

Il risultato ultimo di siffatta operazione interpretativa può essere così sintetizzato: 1) fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine *ex art. 38 c.p.c.* (e cioè non oltre la prima udienza di trattazione); 2) entro lo stesso termine, le parti possono chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.*; 3) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 4) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito; 5) il giudice – ivi compreso quello di legittimità – può rilevare anche *ex officio* il difetto di giurisdizione fino a quando, sul punto, non si sia formato il giudicato implicito o esplicito. In particolare, non si dà giudicato implicito – precisa la Corte – ogniqualvolta «la sentenza non contenga statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come, ad esempio, quando l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo alla ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza impugnata risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (es. manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito *per saltum*, superando la progressione stabilita dal legislatore, per ragioni,

anche in questo caso, di economia processuale».

L'itinerario logico-giuridico della decisione è alquanto complesso ed articolato; né qui è possibile ripercorrerlo nei dettagli. Basti solamente osservare che – come puntualmente rilevato dalla dottrina processualciviltistica – l'approdo cui perviene la Cassazione si risolve, di fatto, in una vera e propria «*interpretatio abrogans* dell'art. 37 c.p.c.»[\[15\]](#).

Che l'obiettivo finale non sia altro che questo traspare, in maniera inequivocabile, dal tenore dell'intera parte motiva della sentenza in esame, la quale – tolto qualche passaggio puramente esornativo – è tutta protesa alla dimostrazione della necessità che «la portata precettiva» di tale disposto sia «contenuta in limiti più ristretti di quelli autorizzati dalla lettera della legge (*lex plus dixit quam voluit*)»[\[16\]](#). Ad avviso della Cassazione, infatti, «[n]el bilanciamento tra i valori costituzionali della precostituzione per legge del giudice naturale (artt. 25 e 103 Cost.) e della ragionevole durata del processo, si deve tenere conto che una piena ed efficace realizzazione del primo ben può (e deve) ottenersi evitando che il difetto di giurisdizione del giudice adito possa emergere dopo che la causa sia stata decisa nel merito in due gradi di giudizio. L'art. 37 c.p.c., comma 1, nell'interpretazione tradizionale, basata sulla sola lettera della legge, non realizza un corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco e produce una ingiustificata violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela (artt. 24 e 111 Cost.), in quanto comporta la regressione del processo allo stato iniziale, la vanificazione di due pronunce di merito e l'allon-ta-na-mento *sine die* di una valida pronuncia sul merito».

Senonché, a rigore, argomenti del genere avrebbero dovuto condurre la Cassazione sulla via dell'incidente di costituzionalità, e non su quella dell'in-ter-pretazione conforme, risultando quest'ultima preclusa dal carattere chiaro ed univoco del dato testuale[\[17\]](#). Come si è giustamente osservato, «se la Corte di cassazione è nata per proteggere la legge dagli abusi dei giudici, non è pensabile che essa stessa ponga in essere quegli abusi fornendo interpretazioni della legge palesemente contrarie alla legge stessa. Può essere che l'art. 37 c.p.c. non sia in linea col quadro costituzionale, ma non spetta alla Corte di cassazione abrogarlo. Essa può sposare un'interpretazione costituzionalmente orientata quando la lettera della legge consente di enucleare più interpretazioni possibili, ma non può mettere al posto di una norma un'altra norma»[\[18\]](#) (ciò che, in effetti, si è verificato nella specie).

4. Un altro caso paradigmatico – e ancor più grave – di «eccesso» di inter-pretazione costituzionalmente conforme è rappresentato dalla sentenza n. 6026 del 2008, pronunciata dalle Sezioni unite in sede penale. Oggetto del contendere è l'art. 175, comma 2, c.p.p., il quale prevede che, «[s]e è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione»[\[19\]](#). Secondo l'alto consesso, tale disposto dev'essere inteso nel senso che l'impugnazione proposta dal difensore (di fiducia o d'ufficio) nell'interesse dell'imputato contumace preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, di essere restituito nel termine per proporre a sua volta impugnazione; e ciò, quand'anche egli non abbia avuto effettiva conoscenza del processo né abbia volontariamente rinunciato a comparire.

Anche qui, la motivazione che sorregge il *decisum* è piuttosto ampia ed articolata (involgendo, fra l'altro, il delicato tema dei rapporti fra legislazione nazionale e norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007). E, anche qui, uno degli argomenti sui quali la Suprema Corte fa leva per giustificare il suo approdo si ricollega direttamente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo: «la astratta configurabilità» – recita la sentenza – «di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione [...] palesemente incompatibile, a tacer d'altro, con la esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, imposta dall'art. 111 Cost. e dallo stesso art. 6 della CEDU. Donde la necessità, anche sul piano squisitamente ermeneutico, di

bilanciare le garanzie normativamente stabilite per il contumace, con la tutela di tutti gli altri interessi costituzionalmente presidiati».

Benché meno appariscente di quella compiuta nel caso esaminato in precedenza, l'opera di riscrittura della disposizione legislativa è tuttavia manifesta. Tanto che, a distanza di qualche mese, la prima sezione penale della stessa Cassazione, lungi dal-l'ade-guarsi all'orientamento espresso dalle Sezioni unite, si rivolge alla Corte costituzionale, rilevando per l'appunto l'impossibilità di addivenire ad «una interpretazione adeguatrice o *secundum constitutionem* [dell'art. 175, comma 2, c.p.p.] mediante l'uso degli ordinari strumenti ermeneutici indicati dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale»[\[20\]](#).

La risposta della Consulta è netta: «l'eventualità che [...] il diritto di difesa del contumace inconsapevole debba bilanciarsi con il principio di ragionevole durata del processo [...] deve essere esclusa, giacché il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. // In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo»[\[21\]](#).

Tale affermazione appare quanto mai significativa, giacché non soltanto esprime un chiaro rifiuto della logica «sostanzialistica» che affiora nel predetto indirizzo della Cassazione, ma sgombera definitivamente il campo da ogni possibile dubbio circa la prevalenza del diritto di difesa su qualsivoglia esigenza di economia processuale.

Nella lettera e nella *ratio* dell'art. 111 Cost., infatti, il principio della ragionevole durata si atteggia esclusivamente a criterio informatore di un modello processuale al-l'in-terno del quale le necessarie garanzie difensive (a cominciare da quelle ivi espressamente contemplate) devono *già* aver trovato piena ed effettiva salvaguardia[\[22\]](#): è, insomma, principio *secondario* e *complementare*, che per sua natura non si contrappone al-l'ope-ratività di siffatte garanzie, ma è semmai strumentale alla loro implementazione[\[23\]](#). Di conseguenza, affinché un dato istituto possa ritenersi in contrasto con quel principio, non è sufficiente che esso sia suscettibile di comportare un allungamento dei tempi processuali, ma è altresì necessario che lo stesso non arrechi alcun valido contributo alla difesa della parte interessata (in primo luogo, nel processo penale, alla difesa del-l'im-pu-tato)[\[24\]](#). Ed invero, «solo tenendo nella debita considerazione i diritti della persona si può veramente raggiungere l'efficienza, se quello che preme non è fare giustizia sommaria ma conseguire un risultato civile ed accettabile»[\[25\]](#).

5. Anche e soprattutto in sede di interpretazione conforme, dunque, quello della ragionevole durata del processo è principio costituzionale che – come ben dimostrano i due casi appena esaminati – va maneggiato (forse più di altri) con estrema cautela[\[26\]](#).

Di certo, esso non può mai autorizzare il giudice (tanto meno la Cassazione) a riscrivere da sé le «regole del gioco», operando, in vista della rapidità e del-l'eco-nomia processuale, «bilanciamenti» (e, quindi, scelte di valore) che invece spettano al legislatore e che, laddove risultino irragionevoli, compete esclusivamente alla Corte costituzionale di censurare[\[27\]](#).

Ove così non fosse, l'interpretazione *secundum Constitutionem* si risolverebbe, paradossalmente, nel suo esatto contrario: giacché ad entrare seriamente in crisi sarebbe non soltanto il modello accentrato di giustizia costituzionale, ma, al fondo, l'idea stessa del «giusto processo *regolato dalla legge*» (art. 111, comma 1, Cost.)^[28].

Alessandro Oddi

[1] La sentenza della Corte che, in maniera esplicita, inaugura questo orientamento è la n. 356 del 1996: «In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (cfr., da ultimo, le sentt. nn. 17 del 2010, 263 del 2009 e 305 del 2008). In dottrina, fra i contributi più recenti, v. G.P. Dolso, *Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi aperti*, in G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, IV, Dei giudici e della giustizia costituzionale*, Napoli, 2009, 1305 ss.; R. Pinardi, *L'interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico*, *ibidem*, 1523 ss.; M. Ruotolo, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale»*, in A. Pace (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantenario*, Milano, 2006, 903 ss.

[2] Cfr., ad es., l'ord. n. 3 del 2002: «al giudice non è precluso, nell'esercizio dei poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale, pervenire ad una lettura della norma *secundum Constitutionem* anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco» (nel medesimo ordine di idee, v. pure le ordd. nn. 367 del 2001 e 158 del 2000). Sulla crisi del «diritto vivente», v., in particolare, R. Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in Id. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007)*, Torino, 2008, 85.

[3] Così la sent. n. 29 del 2009. Analogamente, fra le tante, le sentt. nn. 263 e 276 del 2009, 147 e 148 del 2008 e 379 e 403 del 2007.

[4] Così l'ord. n. 117 del 2009. V. anche la sent. n. 192 del 2007, nonché le ordd. nn. 193 del 2008 e 409 del 2007. La dottrina ragiona, al riguardo, dell'introduzione – in via pretoria – di un ulteriore requisito di ammissibilità della *quaestio legitimitatis*, il quale va ad aggiungersi a quelli – normativamente previsti (art. 23 della l. n. 87 del 1953) – della rilevanza e della non manifesta infondatezza (v., ad es., R. Romboli, *Interpretazione conforme o disapplicazione della legge incostituzionale?*, in *Foro it.*, 2006, I, 3325; A. Ruggeri - A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009, 183).

[5] Cfr. G. Serges, *Interpretazione conforme e tecniche processuali*, in *Giur. it.*, 2010, 1973 ss., il quale sottolinea che, «sotto l'aspetto dell'intensità dello sforzo interpretativo richiesto al giudice, la posizione della Corte si rivela certamente incostante e mostra di muoversi tra i due poli estremi di una richiesta che appare in larga misura giustificata o, tutto all'inverso, di una richiesta che non sembra voler tenere in alcun conto lo sforzo interpretativo comunque compiuto e finisce con il tradursi con un vero e proprio rifiuto di pervenire all'accoglimento della questione anche quando questa appaia ampiamente giustificata» (così a p. 1977). V. anche M. Raveraira, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità "accidentata"?*, *ibidem*, 1968 ss.

[6] «La giurisprudenza di questa Corte è costante – tanto da rendere superflua ogni citazione di

precedenti – nell’affermare che il giudice (specie in assenza [...] di un consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questione di legittimità costituzionale *solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione*. Di qui il potere-dovere di questa Corte di verificare se il giudice rimettente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale, ha previamente adempiuto a tale dovere e se le ragioni da lui addotte per escludere la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione scaturiscono da un adeguato sforzo interpretativo»: così la sent. n. 343 del 2006 (il corsivo è mio). Nel medesimo ordine di idee, v. anche, ad es., le sentt. nn. 26 del 2010 [«l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale»] e 219 del 2008 [«è palese che la lettera stessa dell’art. 314 cod. proc. pen. si oppone ad un’esegesi di tale disposizione condotta secondo i canoni dell’interpretazione costituzionalmente conforme: tale circostanza segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale»]; nonché, in termini generali, la sent. n. 109 del 1989 [«la lettera della legge segna un limite invalicabile delle possibilità di interpretazione: l’interpretazione antiletterale è ammissibile solo quando sia evidente, alla stregua dell’interpretazione storica e/o logico-sistematica, che il legislatore è caduto in un errore di linguaggio o in una *falsa demonstratio*» (redattore della sentenza è L. Mengoni, che esprime il medesimo concetto anche nel suo *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, 103: «il tenore letterale segna il limite estremo delle variabili di senso ascrivibili al testo»)]. In dottrina, individuano nel dato testuale il limite invalicabile dell’interpretazione costituzionalmente conforme, fra gli altri, R. Bin, *L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge*, in AA.VV., *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa*, Napoli, 2010, 201 ss. (spec. 215 s.); M. Luciani, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, 44 s.; R. Romboli, *Qualcosa di nuovo... anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, 704 e 707 s.

[7] Cfr. G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2009, 464: «Nel ragionamento della Corte c’è una parte corretta, ed una totalmente sbagliata: è corretto dire che il giudice *a quo* ha il potere-dovere di interpretare le disposizioni impugnate e il dovere di scegliere, tra due o più interpretazioni possibili, quella coerente con la Costituzione (si tratta di applicare il canone della interpretazione sistematica, in base al quale per comprendere un testo bisogna legarlo al contesto in modo coerente); è scorretto dire che il giudice *a quo* non deve sollevare la questione davanti alla Corte se è possibile la interpretazione adeguatrice, perché la Costituzione ha scelto di attribuire alla Corte il compito di sciogliere i dubbi di costituzionalità ogni qual volta la questione non è manifestamente (e cioè senza alcun dubbio) infondata, ed il fatto che la disposizione permetta una interpretazione adeguatrice è la riprova appunto che essa permette anche una interpretazione non adeguatrice, cosicché la questione è automaticamente e di necessità dubbia, e non invece manifestamente infondata. Ancora più inaccettabile che la Corte si rifiuti di entrare nel merito e dichiarare la questione inammissibile perché il giudice *a quo* non ha fatto alcun tentativo di cercare una interpretazione adeguatrice: la normativa costituzionale impone al giudice *a quo* di motivare la rilevanza e la non manifesta infondatezza, e solo se non ha svolto o svolto male tali accertamenti la Corte può dichiarare inammissibile la questione, nulla essendo stato imposto dalle norme costituzionali al giudice *a quo* in merito alla interpretazione adeguatrice». V. anche A. Pace, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l’incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giur. cost.*, 2006, 3428 ss.; Id., *I limiti dell’interpretazione «adeguatrice»*, *ivi*, 1963, 1066 ss.

[8] Cfr. M. Luciani, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione «conforme a»*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, cit., 418 s.: «se il confine tra

normare e interpretare esiste, questo confine può essere superato da un'applicazione non sorvegliata del principio dell'interpretazione conforme a Costituzione. Per quanto i significati normativi di una disposizione di legge possano essere "adeguati" alla Costituzione, l'opera di "adeguamento" non può essere condotta sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse. // Se il limite viene superato, le conseguenze sono numerose, e gravi. Qui, interessa mettere in luce solo quelle che toccano più da vicino la giurisdizione costituzionale, e precisamente: *a)* la rottura della legalità legale, che non viene più semplicemente modellata (come si dovrebbe) dalla legalità costituzionale, ma è da questa interamente sostituita; *b)* se il limite è superato dal giudice comune, la sua sostituzione al giudice costituzionale, con la cancellazione dell'incidentalità e il sacrificio del controllo accentrato in favore di un controllo para-diffuso di costituzionalità; *c)* se il limite è superato dal giudice costituzionale (cosa che, peraltro, è meno grave dell'ipotesi precedente), la cancellazione del principio dell'an-nulla-men-to delle leggi illegittime, che l'art. 136 della Costituzione impone anche a fini di certezza e di estensione (*erga omnes*) della pronuncia della Corte». // [...] È evidente che non solo la funzionalità, ma la stessa ragion d'essere del controllo accentrato di costituzionalità può essere messa in discussione da un'uti-liz-za-zione anomala del principio dell'interpretazione conforme a Costituzione [...]». Sulla stessa scia, A. Celotto, "Limiti di sagoma" e "limite di volumetria" nelle ristrutturazioni? Sulle paradossali conseguenze dell'interpretazione costituzionalmente conforme, in *Giur. it.*, 2009, 2632; R. Pinardi, *L'interpretazione adeguatrice*, cit., 1549 ss. Diversamente, F. Modugno, *Sul problema dell'interpretazione conforme a Costituzione: un breve excursus*, in *Giur. it.*, 2010, 1961 ss.

[9] Art. 111, comma 2, Cost., come novellato dalla l. cost. n. 2 del 1999.

[10] Nel medesimo ordine di idee, v. già Cass. civ., sez. trib., sent. n. 1540 del 2007: «il principio di ragionevole durata del processo non è e non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto "soggetto" del processo, essendo esso principio-cardine del sistema processuale costituzionale, ossia di quell'insieme di principi fondamentali che secondo la Costituzione devono presidiare l'esercizio della giurisdizione nel Paese, quale che sia la natura del processo da celebrare. // In tali termini, esso deve ritenersi rivolto anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice, non solo in quanto protagonista (insieme alle parti) del processo, bensì in quanto interprete della norma processuale, dovendo ritenersi che una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme sul processo non possa mai prescindere dal principio in esame, espressione costituzionale di un canone ermeneutico valevole per ogni disciplina processuale. In ogni caso, non può non ritenersi che il principio in esame sia rivolto a tutti i protagonisti del processo, ivi comprese le parti, che, specie nei processi dispositivi e prevedenti una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa: sotto questo profilo dovrebbero ritenersi costituzionalmente presidiati anche i doveri di lealtà e probità processuale [...], senza contare che un processo più lungo ha un maggiore "costo" (non solo in termini "umani" e non solo per le parti coinvolte, ma anche) per la collettività». Fra i numerosi arresti riconducibili al filone giurisprudenziale qui in esame, v. pure Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 12252 del 2009 e 27184 del 2007; sez. trib., sent. n. 4773 del 2009. In dottrina, cfr. A. Didone, *Le Sezioni unite e la ragionevole durata del "giusto" processo*, in *Giur. it.*, 2009, 670 ss.

[11] Cfr. G. Olivieri, *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, 2° comma, Cost.)*, in *Foro it.*, 2000, V, 254: «le norme processuali [...] devono preoccuparsi di garantire non solo l'economia interna (risparmio di attività, di tempo), ma anche quella esterna, prevenendo il sorgere di altri processi. Questo significa che – nel verificare se una norma sia compatibile con l'esigenza di contenere in tempi ragionevoli il processo – non è possibile fermarsi al dato immediato della duplicazione di attività, del dispendio di tempo, occorrendo anche verificare se tale immediata diseconomia in realtà non sia utile al fine di prevenire altri e diversi processi». In proposito,

v. anche L.P. Comoglio, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, 7.

[12] Cfr. V. Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, 40 ss.; L. Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 108 ss.

[13] Così la sent. n. 113 del 2000. A questo riguardo, cfr. la sent. n. 336 del 2002, dove la Corte costituzionale ritiene – in aperto disaccordo col «diritto vivente» – che l'art. 612 c.p.c. debba essere letto nel senso che anche il verbale di conciliazione può costituire titolo esecutivo efficace ai fini stabiliti dalla medesima disposizione, argomentando che «escludere l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione avente ad oggetto gli obblighi di fare o non fare costituirebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, del quale gli strumenti per ottenere in concreto “il bene della vita” conteso costituiscono aspetto essenziale, *nonché una protrazione dei tempi del processo altrettanto irragionevole*» (il corsivo è mio).

[14] In questo senso, v. pure Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 26019 e 20604 del 2008 e 4109 del 2007.

[15] Così G.G. Poli, *Le sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2009, I, 812. In questo senso, v. anche R. Vaccarella, *Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii*, in *Giur. it.*, 2009, 413, secondo il quale ci troviamo dinanzi a «soluzioni interpretative che si risolvono in surrettizie abrogazioni di parti del disposto legislativo».

[16] Analogamente, Cass. civ., sez. un., sent. n. 26019 del 2008.

[17] Cfr. G.G. Poli, *Le sezioni unite*, cit., 814; R. Vaccarella, *Rilevabilità del difetto di giurisdizione*, cit., 412 ss.

[18] Così M. Bove, *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli, 2010, 72.

[19] Tale comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 aprile 2005, n. 60.

[20] Così l'ord. 17 settembre 2008, in G.U., 1^a serie speciale, 2009, 1, 86.

[21] Così la sent. n. 317 del 2009, che per l'appunto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato».

[22] La vigente Costituzione portoghese esprime questo concetto in maniera perfetta: «*Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa*» (art. 32, comma 2).

[23] Cfr. P. Ferrua, *Il “giusto processo”*, Bologna, 2007, 61 s.: «Funzione cognitiva del processo, imparzialità del giudice, diritto di difesa, sono primari valori di giustizia. La ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario, come condizione di efficienza, qualità avverbale di una giustizia che può essere più o meno tempestiva. Il termine “sussidiario” non va inteso in senso riduttivo, designa semplicemente un ordine logico, una cadenza nella definizione dei valori. Il concetto di ragionevole durata implica *già* la scelta di un modello processuale, caratterizzato da certe garanzie (come il contraddittorio davanti a un giudice imparziale, il diritto all'impugnazione nei limiti previsti dall'art. 111, 7° co., Cost. e dall'art. 14, 5° co., del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ecc.); e può quindi essere definito solo a partire

da quel modello che va *prioritariamente* individuato. Sarebbe assurdo tentare di definire *prima* una nozione di ragionevole durata, a cui *poi* adattare le garanzie del “giusto” processo. Anteposta al contesto delle garanzie, l’idea di ragionevole durata risulta assolutamente vuota, capace di sospingere, nella sua arbitrarietà, verso esiti di giustizia sommaria». Nel medesimo ordine di idee, v., fra gli altri, L.P. Comoglio, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, 31 s.; C. Conti, voce *Giusto processo*, b) *Diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, Agg., V, Milano, 2001, 630 s.; V. Grevi, *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio)*, in *Pol. dir.*, 2000, 436 ss.; L. Lanfranchi, voce *Giusto processo*, I) *Processo civile*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 2001, 12; G. Olivieri, *La «ragionevole durata»*, cit., 253 e 256; N. Rossi, *Il principio di ragionevole durata del processo penale: quale efficienza per il giusto processo?*, in *Quest. giust.*, 2003, 898 s.; nonché, anteriormente alla l. cost. n. 2 del 1999, A. Cerri, *Spunti in tema di eguaglianza e di «giusto processo» a proposito di una (non condivisa) sentenza della Corte Costituzionale sul regime delle notifiche in ipotesi di litisconsorzio nelle fasi di gravame nelle controversie relative agli usi civici*, in *Giur. cost.*, 1988, I, 728.

[24] Cfr. Corte cost., sent. n. 148 del 2005, che – nel dichiarare l’infondatezza di una questione di costituzionalità dell’art. 97, comma 4, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost. – così argomenta: «La norma impugnata ha lo scopo [...] di “assicurare all’imputato una difesa dotata di certi standard qualitativi”, ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire l’effettività del diritto di difesa. Valutazione quest’ultima non irragionevole e non censurata dallo stesso rimettente. // Il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta, dunque, tutt’altro che ingiustificato, proprio in quanto tale meccanismo è posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito; il che basta ad escludere la lesione del principio di ragionevole durata del processo. // A tale principio, infatti, possono arrecare un *vulnus* solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi» (v. anche le sentt. nn. 281 del 2010, 63 e 56 del 2009 e 199 del 2003). In dottrina, cfr. M. Cecchetti, *Riforma del-l’art. 111 della Costituzione e giurisprudenza costituzionale: analisi e bilancio del primo triennio*, in AA.VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, 196 s.: «Sembra dunque evidente, nel pensiero della Corte, la consapevolezza che l’esigenza di efficienza della giurisdizione e di tempestività della definizione dei giudizi non assume rilievo costituzionale in termini di effettiva “pariordinazione” rispetto agli altri elementi del “giusto processo” ma resta affidata alla prudente “ponderazione” del legislatore, secondo una sorta di “bilanciamento ineguale” che presuppone un limite ontologico, perché prima di tutto logicamente prioritario: assicurare la naturale capacità di dispiegarsi a tutte le facoltà e a tutti i poteri che scaturiscono dai diritti e dalle garanzie costituzionali che trovano espressione nell’ambito del processo. In altri termini, le altre esigenze costituzionali connesse al “principio del giusto processo” (contraddittorio, parità delle parti, imparzialità e terzietà del giudice, contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, etc.) e tra queste, particolarmente, quelle che possono qualificarsi propriamente in termini di diritti (perché riconducibili al nucleo del diritto di azione e di difesa), restano – con l’ovvio “controlimito” della ragionevolezza – un presupposto intrinsecamente non comprimibile dalle esigenze di speditezza, di celerità, di economia e di efficienza processuale, con la conseguenza che le seconde non possono assumere rilievo in sé e per sé ma debbono sempre ed in ogni caso essere concretamente misurate sulle prime».

[25] Così G. Illuminati, *La presunzione d’innocenza dell’imputato*, Bologna, 1979, 3.

[26] La stessa Corte costituzionale, d’altronde, fa un uso limitatissimo del principio in pa-ro-la, av-valen-dosene non tanto come autonomo parametro di giudizio, quanto piuttosto come sem-plice ar-go-mento volto a corroborare una valutazione di (manifesta) irragionevolezza già com-piu-tamente

motivata alla stregua degli artt. 3 e 24 Cost. [cfr., ad es., la sent. n. 50 del 2006, che considera la violazione del precetto sulla ragionevole durata del processo come una mera conseguenza della «intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma» denunciata (nella specie, l'art. 274 c.c.). Al riguardo, v. F. Gambini, *L'intrinseca debolezza del principio di ragionevole durata del processo*, in *Giur. cost.*, 2006, 459 ss.]. Senza considerare che, in diversi casi d'accoglimento, la violazione di tali ultime disposizioni è stata da essa ritenuta «assorbente» rispetto a quella – pure dedotta, sotto lo specifico profilo che qui rileva, nelle ordinanze di rimessione – dell'art. 111 Cost. (cfr., ad es., le sentt. nn. 24 del 2004 e 195 del 2002).

[27] Cfr. Cass. pen., sez. un., sent. n. 23016 del 2004: «il giudice, quando non gli sia consentito dalle regole del metodo interpretativo, non può esorbitare dai limiti connaturati all'esercizio della giurisdizione (art. 101, comma 2, Cost.), né può disapplicare, attraverso operazioni adeguatrici o manipolatrici, una disposizione tuttora vigente, neppure in nome di una più completa realizzazione dei principi e dei valori della Carta fondamentale, essendo riservato tale compito alla Corte costituzionale mediante l'impiego degli appropriati poteri dei quali questa dispone».

[28] Sul significato e sulle implicazioni di tale previsione costituzionale, sia consentito rinviare ad A. Oddi, *Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti*, Napoli, 2010, 44 ss.